Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 25 marzo 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 febbraio 1942-XX, n. 194.
Disciplina giuridica della professione di attuario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Titolo ed esercizio della professione di attuario.

Per esercitare la professione di attuario è necessaria la iscrizione nell'albo.

Il titolo professionale di « attuario » spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione.

L'iscrizione nell'albo degli attuari è compatibile con quella in altri albi professionali.

Art. 2.

Albo degli attuari.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, la tenuta dell'albo degli attuari e la disciplina degli iscritti sono esercitati dal Direttorio dell'associazione sindacale degli attuari.

Qualora i poteri del Direttorio siano affidati al segretario o ad un commissario, le attribuzioni predette sono esercitate da un comitato composto nei modi indicati dall'art. 3, ultimo comma della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 897.

Art. 3.

Oggetto della professione.

Formano oggetto dell'attività professionale dell'attuario le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario.

In particolare:

a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale;

b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente;

c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale;

d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera *a*);

e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale;

f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti;

g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario.

La elencazione che precede non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie.

Art. 4.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo.

Per essere iscritti nell'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato estero a condizione di reciprocità;

b) essere di condotta specchiatissima ed illibata;

c) godere dei diritti civili e politici;

d) essere in possesso della laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale, conferita o riconosciuta in una università o istituto dell'ordine universitario del Regno;

e) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

f) avere la residenza nel Regno.

Art. 5.
Iscrizione dei professori universitari.

Possono essere iscritti nell'albo indipendentemente dal requisito dell'aver superato l'esame di Stato, purchè forniti di una delle lauree indicate nell'articolo precedente o della laurea in scienze matematiche o in matematica e fisica:

a) i professori ordinari presso le università e gli istituti dell'ordine universitario del Regno, regi o liberi, di calcolo delle probabilità, di matematica finanziaria, di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana, di economia e finanza delle imprese di assicurazione, di tecnica delle assicurazioni contro i danni, di tecnica delle assicurazioni sociali o di altra materia analoga e strettamente attinente all'esercizio professionale;

b) i liberi docenti confermati, i quali abbiano per almeno sei anni esercitato un incarico di insegnamento.

La libera docenza e l'incarico debbono riguardare una delle materie suindicate.

Ai professori e ai liberi docenti universitari iscritti nell'albo a norma del presente articolo spetta il titolo professionale di attuario.

Art. 6.
Iscrizione degli impiegati pubblici.

Gli impiegati pubblici ai quali, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, sia consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo. Essi sono soggetti alla disciplina stabilita dalla presente legge soltanto per ciò che concerne l'esercizio autonomo della professione.

Art. 7.
Iscrizione di cittadini italiani residenti all'estero.

I cittadini italiani residenti all'estero possono essere iscritti nell'albo indipendentemente dal requisito di cui alla lettera *f*) dell'art. 4, se risulta che essi esercitano una funzione di consulenza e di tutela dei nostri connazionali che si trovano all'estero.

Art. 8.
Domanda d'iscrizione.

La domanda per l'iscrizione è diretta al Direttorio dell'associazione sindacale e deve essere accompagnata dai documenti seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di residenza;

3) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

4) certificato di cittadinanza italiana o di Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

5) diploma o certificato di laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale;

6) certificato dell'approvazione nell'esame di Stato;

7) ricevuta del pagamento della tassa di lire 108 da versarsi in un ufficio del registro.

I professori universitari i quali aspirano all'iscrizione nell'albo a termini dell'art. 5 debbono presentare un certificato della competente amministrazione da cui risulti il possesso dei requisiti in tale articolo indicati.

La condizione di reciprocità, richiesta dall'art. 4 lett. *a*), è provata nei modi stabiliti dall'art. 7 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 897.

L'attività svolta all'estero da parte dei cittadini italiani a termini dell'art. 7 è provata mediante attestazione delle Regie autorità diplomatiche.

Art. 9.
Effetto dell'iscrizione.

L'iscrizione nell'albo ha effetto nel Regno.

Art. 10.
Revisione degli albi.

Il Direttorio dell'associazione sindacale procede al principio di ogni anno alla revisione dell'albo. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale, concernente i titoli o i requisiti predetti.

E' iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che ne possono formare oggetto.

Art. 11.
Pubblicazione e comunicazione degli albi.

L'albo, pubblicato a cura del Direttorio dell'associazione sindacale, è comunicato ai Ministri per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per l'educazione nazionale; ai tribunali, alle corti d'appello e ai consigli provinciali delle corporazioni ai quali devono essere comunicate altresì le singole deliberazioni di iscrizione e di cancellazione, nonchè di sospensione dall'esercizio professionale.

Art. 12.
Procedimento disciplinare.

Gli iscritti che si rendono colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione sono sottoposti o procedimento disciplinare, che può essere promosso su domanda di parte, su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio.

Il segretario del sindacato, verificati sommariamente i fatti e raccolte le opportune informazioni, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la discussione. Ne informa quindi almeno dieci giorni prima l'incolpato affinchè possa presentare le sue giustificazioni.

Nel giorno fissato il Direttorio, sentito il relatore e l'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Art. 13.
Pene disciplinari.

Le pene disciplinari applicabili per gli abusi e le mancanze commessi dagli iscritti sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

d) la radiazione.

La radiazione è pronunziata contro l'attuario:

a) che abbia comunque con la sua condotta compromesso la propria reputazione o la dignità della categoria;

b) che abbia svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione.

Art. 14.

Sospensione cautelare.

Qualora sia emesso mandato o ordine di cattura deve essere disposta la sospensione dell'iscritto.

Tale sospensione può essere disposta qualora sia stato emesso mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento o l'iscritto sia stato ammonito o assegnato al confino di polizia.

Se il Direttorio del sindacato non ritiene di pronunciare la sospensione dell'attuario ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza ritardo il pubblico ministero con rapporto motivato.

Art. 15.

Radiazione a seguito di condanne penali.

Alle condanne per delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque consegue la radiazione.

Consegue, del pari, la radiazione alla pronuncia dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni.

Art. 16.

Casi di cancellazione dall'albo.

La cancellazione dall'albo, oltre che in sede di revisione annuale degli albi, a termini dell'art. 10, è pronunciata con provvedimento motivato:

a) su domanda dell'iscritto;

b) d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nelle lettere a) e c) dell'art. 4.

Non può essere disposta la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

Art. 17.

Reiscrizione nell'albo.

L'iscritto che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta esservi riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la cancellazione.

Il professionista radiato dall'albo può essere reiscritto, purchè siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 18.

Impugnazione dei provvedimenti del Direttorio.

Le decisioni del Direttorio del sindacato concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonchè i giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro le decisioni anzidette, entro trenta giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al pubblico ministero, alla Commissione centrale per gli attuari di cui all'articolo seguente.

Il ricorso è presentato alla segreteria della Commissione centrale e, quando non sia proposto dal pubblico ministero, deve essere accompagnato dalla ricevuta del versamento di lire cento eseguito presso una sezione di Regia tesoreria.

Art. 19.

Commissione centrale per gli attuari.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per gli attuari, la quale è composta:

a) di un magistrato di grado non inferiore al quarto che ha le funzioni di presidente;

b) del capo dell'ufficio delle professioni presso il Ministero di grazia e giustizia o di un magistrato da lui delegato, che ha le funzioni di vice presidente;

c) di due componenti designati, rispettivamente, dal Ministro per le corporazioni e dal Ministro per l'educazione nazionale;

d) di cinque attuari scelti fra i designati in numero doppio dal sindacato nazionale della categoria.

La Commissione è nominata con decreto Reale su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'educazione nazionale.

I componenti rimangono in carica tre anni e alla scadenza possono essere confermati.

La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Per la validità della deliberazione occorre la presenza di almeno cinque membri.

Il Ministro per la grazia e giustizia provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della Commissione.

La Commissione centrale stabilirà, con proprio regolamento, approvato dal Ministro per la grazia e giustizia, le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi proposti innanzi ad essa.

Contro la decisione della Commissione centrale è ammesso ricorso entro trenta giorni alle sezioni unite della Corte di cassazione del Regno per incompetenza o per eccesso di potere.

Art. 20.

Attuari di razza ebraica.

Sono estese all'esercizio della professione di attuario, da parte dei cittadini appartenenti alla razza ebraica, le disposizioni della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054.

Art. 21.

Vigilanza sulla professione.

La vigilanza sulla professione di attuario spetta al Ministro per la grazia e giustizia, il quale l'esercita d'intesa col Ministro per le corporazioni.

Art. 22.

Destinazione dei versamenti.

I versamenti effettuati nelle sezioni di Regia tesoreria, a norma degli articoli 18 e 24, sono computati in un apposito capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato. Nel bilancio di previsione della spesa per il Ministero di grazia e giustizia sono stanziate annualmente con decreto del Ministro per le finanze, in due distinti capitoli, le somme necessarie rispettivamente alle spese ed ai compensi da erogarsi per i servizi preveduti dalla presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 23.

Pratica professionale.

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera c) dell'art. 4 è sostituito dalla pratica professionale svolta per due anni dopo il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in matematica finanziaria ed attuariale, che dia affidamento per l'esercizio delle funzioni indicate nell'art. 3.

Il periodo di pratica è ridotto ad un anno per gli ex combattenti e per le categorie equiparate.

Art. 24.

Iscrizioni nell'albo.

Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti nell'albo:

a) i laureati in scienze matematiche o in matematica e fisica, in ingegneria, in scienze economiche commerciali, purchè abbiano superato gli esami di matematica finanziaria ed attuariale, in economia e commercio, i quali dimostrino, con titoli, di avere esercitato lodevolmente, per almeno cinque anni, l'attività che forma oggetto della professione di attuario;

b) coloro i quali dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per almeno dieci anni la predetta attività e di avere cultura adeguata per l'esercizio della professione.

L'esistenza dei requisiti predetti e di quelli indicati nelle lettere a), b), c) e f) dell'art. 4 è accertata dalla Commissione centrale per gli attuari.

I periodi minimi di esercizio professionale debbono essere compiuti anteriormente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo comma.

Le domande, corredate dei documenti relativi e di una ricevuta del versamento di lire cinquecento eseguito presso la sezione di Regia tesoreria, devono essere presentate dagli interessati alla segreteria della Commissione centrale entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'aspirante può chiedere nella domanda di essere sottoposto ad una prova orale per l'accertamento del requisito della cultura indicato nella lettera b).

A coloro che ottengono l'iscrizione nell'albo a norma del presente articolo e di quello precedente spetta il titolo professionale di attuario.

Art. 25.

Prima formazione dell'albo.

Per la prima formazione dell'albo le domande di iscrizione e i relativi documenti sono presentati entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla segreteria della Commissione centrale per gli attuari.

La Commissione centrale forma l'albo ed esercita, fino a quando non venga riconosciuta l'associazione professionale degli attuari, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, alla tenuta dell'albo e alla disciplina degli iscritti previste dall'art. 2.

A coloro che abbiano presentata regolarmente la domanda nel termine indicato nel primo comma è riconosciuta la stessa anzianità di iscrizione.

Art. 26.

Prima costituzione della Commissione centrale.

Per la prima costituzione della Commissione centrale per gli attuari, la designazione dei componenti, prevista dalla lettera d) dell'art. 19, è fatta dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti tra le persone di riconosciuta competenza nell'attività che forma oggetto della professione, fornite dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c) ed f) dell'art. 4 e di una delle lauree indicate nella lettera d) dello stesso articolo, o che posseggono i requisiti indicati nell'art. 5.

I componenti della Commissione nominati a norma del comma precedente sono iscritti nell'albo professionale. Essi sono tenuti al pagamento della tassa di lire 108 da versarsi a norma dell'art. 8, n. 7.

Art. 27.

Norme complementari.

Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 febbraio 1942-XX, n. 195.

Nomina a posti di gruppo C dei graduati del Corpo degli agenti di custodia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a sottocapoguardia, di cui al regolamento approvato con il R. decreto 30 dicembre 1937-XVI, n. 2584, che abbiano compiuto 15 anni di servizio, e non superato i 17, possono fare domanda di impiego civile per i posti di grado 12° dei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione di grazia e giustizia e, se riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione centrale d'avanzamento prevista dall'art. 3 del citato regolamento, acquistano titolo ad ottenerlo nel limite di un terzo dei posti vacanti nella categoria sopraindicata.

La graduatoria in base alla quale i detti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a sottocapoguardia saranno chiamati all'impiego, verrà stabilita dalla data delle rispettive domande.

Art. 2.

I posti disponibili nel grado 12° dei ruoli di gruppo *C*, appartenenti all'Amministrazione di grazia e giustizia, che non siano riservati agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia con grado non inferiore a sottocapoguardia, ed ai sottufficiali delle altre Forze armate, rispettivamente nella proporzione di un terzo dei posti, vanno conferiti agli impiegati che, per particolari benemerenze belliche o fasciste, abbiano diritto all'immediato collocamento nel grado 12°, ed agli impiegati del grado 13° del medesimo ruolo, secondo le norme comuni.

Art. 3.

Nel caso che l'aliquota dei posti d'impiego civile, riservata agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a sottocapoguardia, non dovesse essere completamente assorbita, la restante parte dovrà incrementare il numero dei posti a disposizione dell'Amministrazione, da coprirsi con pubblico concorso, fermo restando il terzo dei posti riservato ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 4.

I sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e degli altri Corpi militari, gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri con grado non inferiore a sottocapoguardia, nonchè gli impiegati promossi o immessi direttamente nel grado 12°, sono collocati in ruolo, alternativamente, in ragione di un posto ai sottufficiali, di un posto ai provenienti dal Corpo degli agenti di custodia e di un posto agli impiegati predetti.

Art. 5.

Nella prima applicazione della legge si prescinde dal limite massimo di servizio indicato dall'art. 1 in confronto degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a sottocapoguardia, che risultano forniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione al gruppo *C*, e che abbiano disimpegnato, per almeno dieci anni, funzioni d'ordine.

Art. 6.

Nel computo degli anni di servizio di cui all'art. 1 della presente legge si tiene conto del servizio prestato in altri Corpi armati, i cui sottufficiali siano ammessi, a norma delle vigenti disposizioni, a godere di uguale beneficio del passaggio al gruppo *C* in ruoli statali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 febbraio 1942-XX, n. 196.

Norme integrative della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I dipendenti civili di ruolo dello Stato e degli altri Enti pubblici, compresi i salariati, in possesso della qualifica di squadrista, che prestino servizio di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939-XVII, potranno chiedere il passaggio a gruppo o categoria superiore nei ruoli del personale dell'Amministrazione alla quale appartengono purchè siano forniti del prescritto titolo di studio, abbiano esercitato le relative mansioni per almeno un biennio e l'esercizio di tali mansioni sia già stato iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli squadristi nominati in ruolo ai sensi della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, i quali, pur possedendo il titolo di studio richiesto per l'ammissione nei ruoli di gruppo *B*, furono inquadrati in ruolo di gruppo *C* perchè nelle rispettive Amministrazioni non esistevano ruoli di gruppo *B*, possono conseguire con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la nomina al grado iniziale del ruolo di gruppo *B* che frattanto sia stato istituito nelle Amministrazioni stesse, quando, a giudizio del Consiglio di amministrazione, le mansioni esercitate prima della nomina in ruolo per almeno un biennio siano riconosciute di gruppo *B*.

Per il passaggio in ruolo di gruppo *C* o di personale subalterno, si prescinde dal requisito del possesso del titolo di studio.

Nessun titolo di studio è del pari richiesto per i passaggi da effettuarsi nelle categorie o nei gruppi dei salariati di ruolo.

Art. 2.

Gli interessati dovranno presentare all'Amministrazione dalla quale dipendono la domanda diretta ad ottenere il passaggio nel gruppo o categoria superiore, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui abbiano compiuto il biennio di esercizio delle mansioni del gruppo o categoria superiore, ai sensi dell'articolo precedente.

Per coloro i quali abbiano compiuto detto biennio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sei mesi decorre dalla data medesima.

E' data facoltà al Ministro competente, soltanto ove concorrano gravi motivi, di concedere la reintegrazione nei termini.

Art. 3.

I dipendenti di cui ai precedenti articoli che siano riconosciuti meritevoli del passaggio a gruppo o categoria superiore dal competente Consiglio di ammini-

strazione, se trattasi di passaggio nei ruoli degli impiegati, o dal competente organo dell'Amministrazione centrale, se trattasi di passaggio nei ruoli dei salariati, saranno compresi in apposita graduatoria di merito, in relazione all'anzianità e ai titoli di servizio, e nominati ai posti vacanti nel grado iniziale del ruolo cui sono assegnati, salvo si tratti di ruoli di gruppo *C*, nel qual caso la nomina è effettuata al grado 12°.

In caso di indisponibilità di posti, la nomina sarà effettuata in soprannumero salvo riassorbimento nelle successive vacanze.

Coloro i quali, per mancanza del ruolo cui possono aspirare in base al titolo di studio posseduto e alle mansioni esercitate, non trovino collocamento nella Amministrazione statale cui appartengono, potranno ottenere il passaggio a gruppo o categoria superiore in altra Amministrazione statale.

In tal caso le relative domande a cura delle Amministrazioni cui gli interessati appartengono saranno inviate alla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la sistemazione in ruolo degli avventizi squadristi.

Detta Commissione provvede all'esame delle istanze, alla formazione della graduatoria e all'assegnazione degli interessati ai singoli ruoli delle Amministrazioni dello Stato, nei quali potranno essere collocati anche in soprannumero.

Art. 4.

Le nomine disposte ai termini dei precedenti articoli 1 e 2 si intendono effettuate:

a) dal 1° luglio 1939-XVII agli effetti giuridici e dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge agli effetti economici, per coloro che al 30 giugno 1939-XVII avevano compiuto il prescritto biennio nell'esercizio di mansioni proprie del gruppo o categoria superiore a quello di appartenenza;

b) dalla data del compimento del biennio agli effetti giuridici e dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge agli effetti economici, per coloro che compiono o hanno compiuto detto biennio tra il 1° luglio 1939-XVII e la data di entrata in vigore della presente legge;

c) dal primo giorno del mese successivo alla data del compimento del biennio tanto agli effetti giuridici, quanto agli effetti economici, per coloro che compiranno il biennio posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il collocamento nel ruolo degli ammessi al passaggio di gruppo o di categoria, quale che sia la decorrenza della nomina, avverrà con precedenza nei confronti degli avventizi squadristi eventualmente sistemati o da sistemare nel medesimo ruolo, ai termini della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e successive modificazioni, la cui nomina effettuata o da effettuare deve intendersi disposta con riserva di anzianità.

Art. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai ruoli militari, a quelli dei Corpi organizzati militarmente, dei magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, degli insegnanti universitari ed equiparati e in genere ai ruoli aventi grado iniziale superiore al 10° se di gruppo *A*, all'11° se di gruppo *B* e al 12° se di gruppo *C*.

Per i dipendenti da altri Enti pubblici i passaggi a gruppo o categoria superiore, sempre che non incompatibili con l'ordinamento dei singoli Enti, potranno essere disposti unicamente per i gradi iniziali degli organici che possono considerarsi equiparabili, per ciascuno dei gruppi o categorie corrispondenti ai gruppi o alle categorie della gerarchia statale, a gradi non superiori a quelli indicati nel precedente comma.

Le norme dei precedenti commi s'intendono applicabili anche alle sistemazioni in ruolo degli avventizi squadristi disposte o da disporre ai sensi della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e successive modificazioni.

Art. 6.

L'art. 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, modificato dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Per il riconoscimento del diritto alla sistemazione, l'avventizio deve presentare regolare domanda corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato del casellario giudiziale;

d) certificato di appartenenza ininterrotta al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito, o da un componente il Direttorio nazionale del Partito limitatamente ai certificati rilasciati entro il 10 novembre 1940-XIX. La data di appartenenza al Partito Nazionale Fascista può essere posteriore al 28 ottobre 1922 per coloro che hanno ottenuto la qualifica di « squadrista all'estero »;

e) dichiarazione in carta semplice sottoscritta dall'interessato e confermata, sotto la sua personale responsabilità, dal capo dell'ufficio da cui l'interessato dipende, dalla quale risulti il numero della tessera del Partito Nazionale Fascista dell'anno in corso e che sulla stessa è stata stampigliata, a cura della Federazione dei Fasci di combattimento, la dicitura « squadrista » o quella di « squadrista all'estero ».

Alla domanda l'avventizio deve altresì unire il titolo di studio di cui è in possesso e gli altri titoli di servizio che ritenga di esibire nel proprio interesse ».

Art. 7.

Il personale di ruolo che aspiri al passaggio a gruppo o categoria superiore, ai sensi della presente legge, dovrà esibire, a corredo della relativa domanda, i certificati indicati nelle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 6, nonchè il titolo di studio che dovrà essere stato conseguito prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con quello per le finanze, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100, le disposizioni eventualmente necessarie per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — DI REVEL

il Guardasigilli: GRANDI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1942-XX, n. 197.

Modificazione allo statuto della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1387, con il quale fu, tra l'altro, approvato un nuovo statuto della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione ed i successivi Nostri decreti con i quali furono approvate alcune modifiche allo statuto stesso;

Vista la domanda in data 22 settembre 1941-XIX, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto l'approvazione di una modifica al proprio statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la modifica allo statuto della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, nel senso che il testo del 1° comma dell'art. 12 è sostituito dai seguenti:

Art. 12, 1° comma: « Le Unioni interprovinciali sono uffici periferici della Confederazione la quale ne determinerà le rispettive sedi e circoscrizioni d'accordo con la corrispondente Confederazione dei datori di lavoro. In circostanze assolutamente eccezionali, la Confederazione potrà, d'accordo con la corrispondente Confederazione dei datori di lavoro, procedere anche alla costituzione di Unioni che abbiano competenza territoriale in una sola provincia e per le quali varranno le stesse norme che si applicano alle Unioni interprovinciali ».

2° comma: « In caso di mancato accordo, le determinazioni relative sono deferite al Ministero delle corporazioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 71. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1942-XX, n. 198.

Modificazione allo statuto della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1386, con il quale fu, tra l'altro, approvato un nuovo statuto della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione ed i successivi Nostri decreti con i quali furono approvate alcune modifiche allo statuto stesso;

Vista la domanda in data 20 ottobre 1939-XVII, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto l'approvazione di una modifica al proprio statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la modifica allo statuto della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, nel senso che il testo del 1° comma dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Le Unioni interprovinciali sono uffici periferici della Confederazione, la quale ne determinerà le rispettive sedi e circoscrizioni d'accordo con la corrispondente Confederazione dei lavoratori. In circostanze assolutamente eccezionali, la Confederazione potrà, d'accordo con la corrispondente Confederazione dei lavoratori, procedere anche alla costituzione di Unioni che abbiano competenza territoriale in una sola provincia e per le quali varranno le stesse norme che si applicano alle Unioni interprovinciali ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 70. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 gennaio 1942-XX, n. 199.

Modificazione della denominazione della Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1381, con il quale furono, tra l'altro, approvati i nuovi statuti delle associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, ed i successivi Nostri de-

creti con i quali furono approvate alcune modifiche agli istituti stessi;

Vista la domanda in data 29 maggio 1941-XIX, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto l'approvazione della modifica della denominazione della Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la modifica della denominazione della Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, in quella di « Federazione nazionale fascista degli impiegati dell'agricoltura ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 69. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 marzo 1942-XX, n. 200.
Norme relative agli affitti degli immobili urbani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, con i Ministri per le finanze, per l'interno, per l'agricoltura e le foreste, per gli scambi e valute, per le comunicazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Su richiesta del locatario, potrà essere consentita la revisione dei canoni di affitto degli immobili urbani dati in locazione per la prima volta dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, e ai quali non siano applicabili le disposizioni di blocco dei prezzi.

Tale revisione sarà fatta:

a) per i Comuni capoluoghi di provincia da una Commissione costituita presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, presieduto dal pretore titolare e composta da rappresentanti del Consiglio stesso, del Partito Nazionale Fascista, dell'Intendenza di finanza, dell'Unione fascista degli industriali e dell'Unione professionisti ed artisti, dell'Ufficio tecnico erariale, dell'Ufficio del genio civile, dell'Associazione del pubblico impiego, dal presidente della locale Commissione per il valore locativo e dall'ingegnere capo del Comune;

b) per i Comuni non capoluoghi di provincia, dai pretori e, ove questi manchino, dai conciliatori, sulla base e nei limiti delle disposizioni che al riguardo verranno impartite dalle Commissioni di cui alla precedente lettera.

Contro le decisioni dei pretori e dei conciliatori è ammesso ricorso, entro venti giorni dalla data della notifica delle decisioni stesse, alle Commissioni di cui al comma *a*).

Le domande di revisione dovranno essere notificate al locatore e presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per i contratti di affitto che saranno stipulati dopo tale data, entro tre mesi dalla data di stipulazione del contratto.

La presentazione della domanda di revisione non libera l'inquilino dell'obbligo di corrispondere il canone convenuto.

Art. 2.

La revisione dei canoni di affitto di cui al precedente articolo sarà fatta tenendo conto dei prezzi regolarmente praticati per l'affitto di immobili analoghi o similari per ubicazione, per numero ed ampiezza di vani e per altre caratteristiche locative, dati in affitto per la prima volta nell'anno 1940.

Art. 3.

La riduzione del canone che venga disposta ai sensi dell'art. 1 dovrà essere notificata d'ufficio alle parti interessate ed è applicabile dalla data della presentazione della domanda di revisione. L'inquilino potrà compensare la differenza dei canoni scaduti e pagati dopo la presentazione della domanda di revisione sulle rate successive dei canoni che verranno a scadere dopo la notificazione della decisione.

Art. 4.

La proroga delle locazioni in corso alla data del presente decreto può essere esclusa soltanto:

1) nel caso di inadempimento contrattuale;

2) nel caso in cui il locatore dimostri di avere urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'immobile per abitarlo personalmente o per farlo abitare dai suoi parenti in linea retta entro il secondo grado.

La esclusione dalla proroga per il motivo indicato nel n. 2 non può essere richiesta da coloro che abbiano acquistato la proprietà dell'immobile dopo la data del presente decreto.

Per il conduttore in servizio militare la proroga della locazione non è esclusa dalle esigenze del locatore e dei suoi parenti in linea retta entro il secondo grado.

Qualora il locatore che sia stato esonerato dall'obbligo di prorogare la locazione, ai sensi del n. 2 del presente articolo, affitti ad altri l'immobile senza giustificato motivo, il conduttore ha diritto al risarcimento dei danni. In nessun caso l'immobile potrà essere locato ad un prezzo superiore a quello pagato dal precedente inquilino. Il nuovo affittuario potrà, entro un anno dalla fine della locazione, ripetere quanto abbia pagato in eccedenza.

Art. 5.

Restano ferme, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme contenute nel R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — VIDUSSONI — DI REVEL — PARESCHI — RICCARDI — HOST VENTURI — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 105. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 febbraio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cercola di Giardino » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 11 novembre 1941-XX, con la quale il collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Cercola di Giardino » intestato nel catasto del comune di Foggia all'Istituto Principe di Napoli per i giovani ciechi, alla partita 1319, al foglio di mappa 195, nn. 22, 23, 34, 35, 36, 38; foglio di mappa 201, nn. 2, 7, 8; foglio di mappa 203, nn. 2, 5, 6, 21, per la superficie di Ha. 321.95.00 e con l'imponibile di L. 22.366,92.

Il fondo è costituito da diversi appezzamenti separati. I confini per ciascuno di essi sono i seguenti:

a) mappale 22 del foglio 195 confinante: a nord ed est, con proprietà Gentile; a sud, con proprietà Delli Noci e Diurno Matteo; ad ovest, con la linea ferroviaria Foggia-Potenza;

b) mappali 34, 35, 36, 38 del foglio 195 confinanti: a nord, con proprietà Gentile; ad est, con bosco dell'Incoronata; a sud, con proprietà D'Abundo e De Nittis; ad ovest, con proprietà De Nittis, Delli Noci e Diurno Matteo;

c) mappali 2 e 7 del foglio 201 confinanti: a nord ed est, con proprietà D'Abundo Emanuele e Clara; a sud, con corte comune e fabbricati rurali di D'Abundo ed altri, proprietà De Peppo Gennaro ed altri e proprietà Di Girolamo Gaetano; ad ovest, con proprietà De Nittis;

d) mappali 2 e 21 del foglio 203 confinanti: a nord, con proprietà De Nittis; ad est, con proprietà Di Girolamo Gaetano di Michele; a sud, con tratturo Cervaro-Candela; ad ovest, con tratturo Foggia-Ordona e proprietà Stringano Giuseppe;

e) mappale 6 del foglio 203 confinante: a nord, con proprietà Stringano Sabino; ad est, con tratturo Foggia-Ordona; a sud, con tratturo Cervaro-Candela; ad ovest, con linea ferroviaria Foggia-Potenza;

f) piccolo mappale al n. 5 del foglio 203, racchiuso tra la linea ferroviaria Foggia-Potenza, il tratturo Cervaro-Candela e proprietà Stringano Sabino.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata l'8 gennaio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Cercola di Giardino » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 750.000 (settecentocinquantamila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1942-XX
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 16. — LESEN

(1125)

REGIO DECRETO 12 febbraio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria della Cercola » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 29 novembre 1941-XX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge

30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria della Cercola » in comune di Foggia per la superficie complessiva di Ha. 43.59.97, con l'imponibile di L. 3129,66, di pertinenza, come dagli atti, del sig. De Peppo Gennaro fu Francesco-Paolo, e precisamente:

a) Ha. 42.54.04, riportati nel vigente catasto rustico del comune di Foggia, alla partita 313, in testa alla ditta De Peppo Gennaro fu Francesco-Paolo, foglio di mappa 202, particella 13, con l'imponibile di L. 3062,91.

Il fondo confina: a nord, con la proprietà Volpicelli Flavia e Giacchetta Leonardo; ad est, con la proprietà Lopes Paolo, Festa, D'Abundo ed altri; a sud, con il torrente Carapelle; ad ovest, col fondo Spartivento di Spiriti Teresa;

b) quota di condominio spettante al detto De Peppo Gennaro, su Ha. 8.12.35, riportati in catasto di Foggia, alla partita 833, in testa alla ditta De Peppo Gennaro fu Francesco Paolo; Di Pompeo Beatrice, Ugo, Gastone, Rosa, fratelli e sorelle di Giuseppe; Franco Cesare e Maria maritata Volpicelli, fratello e sorella fu Giuseppe; Gigante Maria di Salvatore; Lopes Paolo fu Domenico, Petti Elvira, Oreste ed Alessandro, fratelli e sorella fu Francesco; Petti Francesco fu Roberto; Romito Anna di Salvatore maritata Gigante; Stringano Sabina di Francesco Saverio proprietari; e di Pompeo Giuseppe fu Salvatore; Petti Matilde fu Francesco e Tolve Annita fu Michele ved. Petti, usufruttuari in parte; foglio di mappa 201, particelle 9, 10, 12, 13, 14, 18, foglio di mappa 202, particella 17, con l'imponibile di L. 499,22 (pascolo, orto e strada privata parificata);

c) quota di condominio spettante al detto De Peppo Gennaro su Ha. 0.00.14, riportati in catasto del comune di Foggia, alla partita 831 in testa alla ditta D'Abundo prof. Giuseppe fu Emanuele; De Peppo Gennaro fu Francesco-Paolo; Di Pompeo Beatrice, Ugo, Gastone e Rosa, fratelli e sorelle di Giuseppe, Franco Cesare e Maria maritata Volpicelli, fratello e sorella fu Giuseppe; Gigante Maria di Salvatore; Lopes Paolo fu Domenico; Petti Elvira, Oreste ed Alessandro, fratelli e sorella fu Francesco; Petti Francesco fu Roberto; Romito Anna di Salvatore maritata Gigante; Stringano Sabina di Francesco-Saverio proprietari e di Pompeo Giuseppe fu Salvatore; Petti Matilde fu Francesco e Tolve Annita fu Michele ved. Petti usufruttuari in parte, foglio di mappa 201, particella 19, senza imponibile;

d) quota di condominio spettante al detto De Peppo Gennaro su Ha. 0.62.66, riportati in catasto di Foggia, alla partita 832, in testa alla ditta De Peppo Gennaro fu Francesco-Paolo, 1/4; Di Pompeo Beatrice, Ugo, Gastone e Rosa, fratelli e sorelle di Giuseppe, 1/4; Franco Cesare e Maria maritata Volpicelli fu Giuseppe, 1/4; Lopes Paolo fu Domenico per 1/4, proprietari, e Di Pompeo Giuseppe fu Salvatore usufruttuario in parte, foglio di mappa 202, particella 16, con l'imponibile di L. 45,11 (strada privata parificata);

e) diritto alla corte, riportata nel suddetto catasto alla partita 52 (accessori comuni e più fabbricati), foglio di mappa 201, particella 20, per Ha. 3.06.60, senza imponibile.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 gennaio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria della Cercola » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 100.000 (centomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1942-XX
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 15. — LESEN
(1126)

REGIO DECRETO 12 febbraio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Bosco » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 22 novembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Bosco » intestato nel catasto del comune di Ortanova a Ciano Antonio fu Michele, alla partita 267, foglio di mappa 10, particella 50, per la superficie di Ha. 3.73.00 e con l'imponibile di L. 268,56.

Il fondo confina da tutti i lati colla proprietà Gioia cav. Vito.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 gennaio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Bosco » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8500 (ottomilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1942-XX
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 9. — LESEN

(1127)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1942-XX.

Sottoposizione a sindacato della Società Italiana Politecnica Industriale, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria, è risultato che la Società Italiana Politecnica Industriale, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta.

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Italiana Politecnica Industriale, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'ing. Dario Moresco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1129)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1942-XX.

Sostituzione del sequestratario della Soc. an. Industria Mineraria ed Affini (I.M.A.), con sede a Savona.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1940-XIX, con il quale il dott. Domenico Pennestri fu nominato sequestratario della Società anonima Industria Mineraria ed Affini (I.M.A.), con sede in Savona;

Considerato che è opportuno provvedere alla sostituzione del dott. Domenico Pennestri;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

L'ing. Vincenzo Lucci Chiarissi è nominato sequestratario della Società anonima Industria Mineraria ed Affini (I.M.A.), con sede in Savona, in sostituzione del dott. Domenico Pennestri.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1130)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1942-XX.

Sottoposizione a liquidazione della S. A. Africane Riunite (S.A.A.R.)) e della S. A. Compagnia Italiana Depositi Olii (C.I.D.O.S.A.), con sede a Genova, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 7 febbraio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la S. A. Africane Riunite (S.A.A.R.), con sede a Genova;

Visto il proprio decreto in data 7 marzo 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la Compagnia Italiana Depositi Olii (C.I.D.O.S.A.) con sede a Genova;

Viste le relazioni dei sequestratari;

Considerata l'opportunità di porre in liquidazione le predette Società;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La S. A. Africane Riunite (S.A.A.R.) e la S. A. Compagnia Italiana Depositi Olii (C.I.D.O.S.A.), ambedue con sede in Genova, già sottoposte a sequestro rispettivamente con decreto interministeriale in data 7 feb-

braio 1941-XIX e 7 marzo 1941-XIX, sono poste in liquidazione ed è nominato liquidatore l'avv. Carlo Puricelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1131)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1942-XX.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Autelco Mediterranea, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria, è risultato che la S. A. Autelco Mediterranea, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto il suo capitale azionario è sottoscritto interamente dalla Società degli Stati Uniti d'America Automatic Electric Company di Chicago;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Autelco Mediterranea, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Angelo Manaresi.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1128)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1942-XX.
Sottoposizione a sindacato della S. A. « M.I.S.A.L. » Macchine Industriali Leto, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la S. A. « M.I.S.A.L. » Macchine Industriali Leto, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Considerato che in relazione all'attuale situazione di emergenza è opportuno sottoporre a sindacato la Società predetta;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. « M.I.S.A.L. » Macchine Industriali Leto, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Calcedonio Marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1132)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1942-XX.
Sottoposizione a sindacato della Società Officine meccaniche Ferrari, con sede a Vigevano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base alle informazioni assunte è risultato che la Società Officine meccaniche Ferrari, con sede in Vigevano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Considerato che in relazione all'attuale situazione di emergenza è opportuno sottoporre la Società predetta a sindacato;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Officine meccaniche Ferrari, con sede in Vigevano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Calcedonio Marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1133)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1942-XX.
Sottoposizione a sindacato della S. A. Immobiliare Fratelli Corsi, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che, dalle informazioni assunte è risultato che la S. A. Immobiliare Fratelli Corsi, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Considerato che in relazione all'attuale situazione di emergenza è opportuno sottoporre a sindacato la Società predetta;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Immobiliare Fratelli Corsi, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Giacinto Bosco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1134)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 21 corrente è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, concernente nuove norme sulle aziende industriali e commerciali, esistenti nel Regno, appartenenti a persone di nazionalità nemica o nelle quali esse abbiano interessi prevalenti.

(1145)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha rimesso in data 22 marzo 1942-XX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 febbraio 1942-XX, n. 134, concernente il trattamento doganale dei retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni e di quelli per rotocalco.

(1154)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Acqua Panna »

Con decreto del Ministero dell'interno n. 500, del 14 marzo 1942-XX, la Società anonima Sorgente Panna venne autorizzata a smerciare in bottiglie sotto il nome di « Acqua Panna » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente Panna che scaturisce sul monte Gazzaro nel territorio dei comuni di Scarperia, Barberino di Mugello Firenzuola e viene imbottigliata nello stabilimento sito in Scarperia.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di vetro verde con tappo « a corona » consistente in un disco metallico dentellato applicato alle bottiglie e fissato in una scanalatura all'orificio. Il tappo « a corona » porta internamente una guarnizione di sughero la quale viene isolata dall'acqua da una lamina di stagno puro. Sul tappo « a corona » verrà applicata una fascia di carta oppure una capsula per rendere sicura la chiusura.

Le bottiglie da un litro e mezzo litro saranno contrassegnate da etichette aventi le dimensioni: lunghezza centimetri 17 - altezza 12; lunghezza centimetri 13 - altezza 9 ½.

Le etichette saranno stampate su carta bianca a colori nero e rosso. L'etichetta è divisa in tre parti. In quella di sinistra, delimitata da una inquadratura in rosso sono riportati a caratteri nero e rosso i risultati dell'analisi chimica; in quella di destra inquadrata come la precedente il risultato dell'analisi batteriologica ed alcuni certificati medici. Nello spazio mediano, con inquadratura in nero, trovasi pure in nero una decorazione stile barocco e la riproduzione di alcune medaglie ed a caratteri rossi la denominazione dell'acqua.

Sopra alla denominazione Panna, in caratteri rossi sta scritto in nero « acqua minerale naturale da tavola » e sotto « amicrobica, antiurica, antilitiaca ».

In basso in caratteri piccoli in rosso sta stampato « Fra le più leggere del mondo (residuo secco gr. 0.1418 per litro) scaturisce sulla viva roccia a getto perenne sul monte Gazzaro a 1125 sul mare - comune di Scarperia (Firenze) ». Fuori quadro in basso è riportata l'indicazione della Società e saranno riportati il numero e data di questi decreti Ministeriali sopprimendo qualsiasi accenno a decreto precedente. Ai lati si fa accenno in caratteri rossi a onorificenze ottenute.

(1135)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzo foglio di certificati di rendita Cons. 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 95

E' stata chiesta la riunione dei certificati di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 152234 di annue L. 140, e n. 231132 di annue L. 3,50, intestati alla Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Giacomo Apostolo di Colfrancui, in comune di Oderzo (Treviso).

Essendo i certificati mancanti del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(226)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 96

Per un'operazione di riunione è stato esibito, tra gli altri, il certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 434236 di L. 409,50 annue, intestato alla Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo di Soligo, frazione di Farra di Soligo (Treviso).

Essendo il predetto certificato mancante del secondo mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(227)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 97

E' stata chiesta la riunione del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 362944 di annue L. 7, intestato al Beneficio parrocchiale di Ogliano in Conegliano (Treviso), con altri della stessa specie

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(228)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 98

E' stata chiesta la riunione dei certificati di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 448444 di annue L. 59,50 e n. 479086 di annue L. 3,50, intestati rispettivamente al Beneficio parrocchiale di S. Giacomo di Brugnera (Udine) ed al Beneficio parrochiale dei SS. Giacomo e Nicolò di Brugnera (Udine) con altri della stessa specie.

Essendo i certificati mancanti del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(229)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 99

Per riunione di certificati è stato presentato il certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 409987 di L. 3,50, intestato al Beneficio parrocchiale di Castel Roganzuolo in comune di Sior (Treviso).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(230)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 100

Per la riunione di certificati sono stati presentati i certificati di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 383021 di L. 3,50 e numero 403679 di L. 7, intestati rispettivamente al Beneficio parrocchiale di S Mansueto in Mansuè (Treviso) ed alla Prebenda parrocchiale di S. Mansueto in Mansuè (Treviso).

Essendo detti certificati mancanti dei mezzi fogli di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(231)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 101

Per la riunione con altri certificati della stessa specie, è stato presentato il certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 139764 di L. 73,50 intestato alla Chiesa curaziale di S. Maria del Meschio in Ceneda Vittorio (Treviso).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(232)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 102.

Per la riunione con altri certificati di rendita della stessa specie è stato presentato il certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 170362 di L. 7, intestato alla Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Tiziano di Farrò, frazione di Follina (Treviso). Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(233)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 103.

Per la riunione con altri certificati della stessa specie è stato presentato il certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) numero 163078 di L. 80,50, intestato alla Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Daniele di Carpesica, frazione di Vittorio (Treviso). Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(234)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 105.

Per la riunione con altri certificati di rendita della stessa specie è stato presentato il certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 366826 di L. 3,50, intestato alla « Mansioneria Loro » in Motta di Livenza (Treviso).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(235)

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 106.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50 % n. 59789 di annue L. 31,50, intestato a Crisafulli Nunzio fu Silvestre, domiciliato in Savoia con ipoteca per cauzione di Crisafulli Francesco Paolo quale notaio.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 14 gennaio 1942-XX

(236) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1a PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 17 marzo 1942-XX - N. 51

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4 —	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bulgaria (leva)	—	23,20
Croazia (kuna)	—	38 —
Danimarca (corona)	—	3,9698
Estonia (corona)	—	4,697
Finlandia (marka)	—	38,91
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,8020	0,767
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
Svezia (corona)	4,53	4,529
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976

Rendita 3,50 % (1906)	80,40
Id. 3,50 % (1902)	78 —
Id. 3 % lordo	56,775
Id. 5 % (1935)	94,225
Redimibile 3,50 % (1934)	76,375
Id. 5 % (1936)	95,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,75
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15-2-1943	98,725
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15-12-1943	98,425
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,475
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,775
Id. Id. Id. 5 % - Id. febbr. 1950	97,25
Id. Id. Id. 5 % - Id. settemb. 1950	97,125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1a PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 18 marzo 1942-XX - N. 52

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4 —	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bulgaria (leva)	—	23,20
Croazia (kuna)	—	38 —
Danimarca (corona)	—	3,9698
Estonia (corona)	—	4,697
Finlandia (marka)	—	38,91
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,8020	0,767
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
Svezia (corona)	4,53	4,529
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976

Rendita 3,50 % (1906)	80,475
Id. 3,50 % (1902)	78 —
Id. 3 % lordo	56,775
Id. 5 % (1935)	94,10
Redimibile 3,50 % (1934)	76,175
Id. 5 % (1936)	95,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,725
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15-2-1943	98,725
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15-12-1943	98,40
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,425
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,75
Id. Id. Id. 5 % - Id. febbr. 1950	97,175
Id. Id. Id. 5 % - Id. settemb. 1950	97,125

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

ELENCO n. 7 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di luglio 1941-XIX (dal n. 63603 al n. 63726 del registro dei marchi).

NOTA. — I marchi compresi nel presente elenco sono riprodotti nel fascicolo n. 7 di luglio 1941 del « Bollettino dei brevetti per invenzioni modelli e marchi - Parte III Marchi di fabbrica e di commercio ».

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE II. — Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili.		
27- 8-1940	Soc. An. Importazione Caffè Arabo « Mokito » I. C. A. M. a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti succedanei del caffè in genere.	63641	14- 7-1941
27- 8-1940	Soc. An. Importazione Caffè Arabo « Mokito » I. C. A. M. a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti succedanei del caffè in genere.	63642	14- 7-1941
7- 2-1941	Soc. An. Fratelli Asborno ad Arquata Scrivia (Alessandria).	Marchio di fabbrica per surrogati di caffè.	63645	14- 7-1941
25- 3-1941	Società Anonima « Elah » a Genova-Pegli.	Marchio di fabbrica per caramelle.	63647	14- 7-1941
22- 4-1941	« Franck » Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè Soc. An. a Milano.	Marchio di fabbrica per un tipo di surrogato di caffè.	63652	14- 7-1941
8- 4-1941	S. V. I. Società Veneta Industriale a Vicenza.	Marchio di fabbrica per surrogati di caffè.	63653	14- 7-1941
22- 4-1941	« Franck » Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè Soc. An. a Milano.	Marchio di fabbrica per un tipo di surrogato di caffè.	63654	14- 7-1941
17- 6-1941	Consorzio Latterie Alto Isonzo a Gorizia.	Marchio di fabbrica per un tipo di burro.	63656	14- 7-1941
5- 5-1941	Luciano Bigliardi a Milano.	Marchio di fabbrica per un concentrato di frutta ad uso panificazione.	63670	14- 7-1941
23- 6-1941	Paolo Rovesti a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti dietetici, vitaminici, polveri, marmellate, caramelle, confetture e paste per uso alimentare.	63677	22- 7-1941
23- 6-1941	Paolo Rovesti a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti dietetici, vitaminici, polveri, marmellate, caramelle confetture e paste per uso alimentare.	63678	22- 7-1941
11- 6-1941	Giulio Turla a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle, pastiglie, confetti, dolciumi ed affini.	63690	22- 7-1941
2- 4-1941	Soc. An. « Anguissola » Soc. Generale Industria Mangimi per l'alimentazione razionale del bestiame I. M. A. a Milano.	Marchio di fabbrica per uno speciale tipo di mangime per bestiame.	63702	29- 7-1941
20- 6-1941	« Esperia » Società per l'Industria Dolciaria ad Ancona.	Marchio di fabbrica per caramelle in genere e specialmente una caramella con ripieno di pasta profumata.	63710	29- 7-1941
1- 7-1941	Azienda Lavorazione Cacao Affini A L C A a Genova.	Marchio di fabbrica per polvere di cacao, burro di cacao, polvere di cacao zuccherata, cioccolato, pasta di nocciola, granella di cioccolato e pasta di cacao.	63725	29- 7-1941
1- 7-1941	Azienda Lavorazione Cacao Affini « A L C A » a Genova.	Marchio di fabbrica per cioccolato con crema alla nocciola.	63726	29- 7-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.** (*Vedi anche: classe XX*, marchio n. 63687)		
5-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per lubrificante per comandi idraulici delle macchine rettificatrici.	63609	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per olio per rinvenimento dell'acciaio.	63610	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per olio solubile per taglio e lavorazione metalli.	63611	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per olio emulsionabile per lavorazioni.	63612	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per grasso per la lavorazione della latta.	63614	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per olio per il trattamento della seta.	63618	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per olio per il trattamento delle fibre di rajon.	63619	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per olii per il trattamento delle corde.	63620	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per olio per trattamento delle fibre tessili.	63623	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per grasso per trafileria e imbutissaggio dei metalli.	63624	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per olii per il trattamento delle fibre di rajon, cotone e miste.	63628	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova	Marchio di fabbrica per olii per la lubrificazione di parti di macchine per maglierie.	63629	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per olio per taglio e lavorazione metalli.	63630	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per olio per il trattamento delle fibre di rajon.	63635	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per olii per il trattamento della seta.	63640	10- 7-1941
14- 6-1941	Ditta Pozzi & C. a Milano.	Marchio di fabbrica per profumi, acque di colonia, saponi, dentifrici, creme e ogni prodotto di profumeria.	63655	14- 7-1941
29- 5-1941	Ditta L. Carmignani a Parma.	Marchio di fabbrica per un profumo usato in profumeria nonchè acque di Colonia, ciprie belletti, creme, brillantine ed altri prodotti da toletta.	63660	14- 7-1941
16- 6-1941	Società Anonima Italiana Prodotti Acque Albule a Roma.	Marchio di fabbrica per un preparato in polvere per lavaggio e disinfezione del capello e del cuoio capelluto.	63669	14- 7-1941
20- 6-1941	Società in Accomandita Semplice Zaiffer & C. a Milano.	Marchio di fabbrica per rossetti per le labbra, rossetti per le guance, creme di bellezza, ciprie e profumi, smalti per le unghie, cosmetici ed articoli di profumeria e toletta in genere.	63673	22- 7-1941
20- 6-1941	Società in Accomandita semplice Zaiffer a Milano.	Marchio di fabbrica per rossetti per le labbra, rossetti per le guance, creme di bellezza, ciprie e profumi, smalti per le unghie, cosmetici e articoli di profumeria e toletta in genere.	63674	22- 7-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
2- 7-1941	Ditta UNION a Milano.	Marchio di fabbrica per olii, solventi e grassi in genere, nonchè i rispettivi surrogati.	63687	22- 7-1941
24- 6-1941	S. A. « Medicea » Industria Profumi Cosmetici & Affini a Pisa,	Marchio di fabbrica per belletti, rossetti, smalto per unghie, lozioni, saponi ed altri prodotti cosmetici, di profumeria e di toeletta.	63717	29- 7-1941
		CLASSE V. — **Metalli lavorati: utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.** *(Vedi anche: classe XII, marchio. n 63661.*		
25- 4-1941	Giuseppe Villiger a Milano.	Marchio di fabbrica per leghe di bronzo e altri metalli in genere come pure pezzi fatti, come bronzine, boccole, ingranaggi, accessori di macchine.	63657	14- 7-1941
25- 4-1941	Giuseppe Villiger a Milano.	Marchio di fabbrica per leghe di bronzo e altri metalli in genere come pure pezzi fatti, come bronzine, boccole, ingranaggi, accessori di macchine.	63658	14- 7-1941
23- 5-1941	Società Autogasogeni Ferraguti a Roma.	Marchio di fabbrica per gasogeni; parti di gasogeni; accessori per gasogeni e autoveicoli a gasogeno.	63661	14- 7-1941
6- 5-1941	« Montevecchio » « Società Italiana del Piombo e dello Zinco a Milano.	Marchio di fabbrica per lamiere di zinco o di leghe di zinco.	63672	22- 7-1941
11- 6-1941	Società Anonima Lavorazione Materie Plastiche a Torino.	Marchio di fabbrica per boccola porosa autolubrificante.	63691	22- 7-1941
17- 6-1941	Società Anonima Lavorazione Leghe Porose a Torino.	Marchio di fabbrica per boccole e cuscinetti anelli portanti di spinta e di tenuta, filtri per aria, gas e liquidi, di metallo o lega metallica o materiale poroso.	63692	22- 7-1941
17- 6-1941	Società Anonima Lavorazione Leghe Porose a Torino.	Marchio di fabbrica per bronzine, boccole e cuscinetti in genere di metallo o lega fusa, oppure di polveri metalliche compresse.	63693	22- 7-1941
30- 6-1941	Raffaello Cappelli a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine da pasta serratura.	63706	29- 7-1941
		CLASSE VI. — **Orologeria, apparecchi di elettricità, di fisica, strumenti di misura, strumenti musicali, macchine da cucire, da maglieria ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**		
26-12-1940	Fratelli Nicese di Giuseppe a Napoli.	Marchio di fabbrica per orologi.	63606	10- 7-1941
15- 5-1941	Enea Villani a Bologna.	Marchio di fabbrica per macchine da cucire' loro parti ed accessori.	63663	14- 7-1941
28- 5-1941	Ditta Ettore Cella a Milano.	Marchio di fabbrica per strumenti di misurazione di pressione, di vuoto o di temperatura e strumenti per la navigazione aerea.	63665	14- 7-1941
27- 6-1941	S. A. M. M. A. S. A. Milanese Macchine Affini a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da cucire e da maglieria, accessori, aghi, pezzi di ricambio.	63694	22- 7-1941
27- 6-1941	S. A. M. M. A. S. A. Milanese Macchine Affini a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da cucire e da maglieria, accessori, aghi pezzi di ricambio.	63695	22- 7-1941
27- 6-1941	S. A. M. M. A. S. A. Milanese Macchine Affini a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da cucire e da maglieria, accessori, aghi, pezzi di ricambio.	63696	22- 7-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO de marchio	DATA della registrazione
27- 6-1941	S. A. M. M. A. S. A. Milanese Macchine Affini a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da cucire e da maglieria, accessori, aghi, pezzi di ricambio.	63697	22- 7-1941
27- 6-1941	S. A. M. M. A. S. A. Milanese Macchine Affini a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da cucire e da maglieria, accessori, aghi, pezzi di ricambio.	63698	22- 7-1941
11- 6-1941	Ditta Egiziano Carloni a Stradella (Pavia).	Marchio di fabbrica per fisarmoniche da bocca.	63708	29- 7-1941
		CLASSE VIII. — Materiale da costruzione, vetrerie e ceramiche.		
11- 6-1941	Società Anonima Lavorazione Materie Plastiche a Torino.	Marchio di fabbrica per cavetti e rivestimenti isolanti in resina a base di cloruro di polivinile.	63716	29- 7-1941
20- 6-1941	Ditta Aristide Sironi a Milano.	Marchio di fabbrica per un rivestimento ceramicato per facciate di fabbricati e per interni degli stessi.	63676	22- 7-1941
2- 7-1941	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per filati e ritorti di ogni genere e natura comunque preparati e Confezionati.	63723	29- 7-1941
		CLASSE IX. — Combustibili, materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.		
30- 4-1941	Officine Armando Boffelli S. A. a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi di illuminazione con riflettore a luce localizzata, con parti ed accessori.	63709	29- 7-1941
25- 6-1941	Società Anonima Mario Alberti a Milano.	Marchio di fabbrica per focolari automatici a carbone (griglie meccaniche) per caldaie e forni di qualsiasi tipo destinati all'alimentazione meccanica del carbone e alla regolazione automatica della combustione.	63718	29- 7-1941
		CLASSE X. — Materiale diversi di uso domestico, non compresi in altre classi: oggetti per sport e giocattoli. *Vedi anche: classe XVIII, marchi nn. 63649, 63703.*		
15- 3-1941	Società Nazionale dei Radiatori a Milano.	Marchio di fabbrica per « Vasche da bagno in ghisa porcellanate o in materiale ceramico, lavabi, vasi, lavandini, lavamani, fontanelle, bidetti, cassette per vasi, vuotatoi, orinatoi, turche ed apparecchi idraulici ed igienico-sanitari in genere, in porcellana o altro materiale ceramico, o in ghisa porcellanata, rubinetteria, valvolame, sostegni, organi di tenuta, portasaponi, portabicchieri, portacarta, portasciugamani, mensole, ed ogni altro accessorio dei suddetti apparecchi igienico-sanitari e del loro impianto, in metallo o in porcellana, o in altro materiale ».	63649	14- 7-1941
8- 5-1941	Luigi Calegaro a Padova.	Marchio di fabbrica per oggetti artistici, vasellame e sopramobili vari in peltro.	63659	14- 7-1941
2- 7-1941	Bartolomeo Quaglia a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto liquido a base di cere vegetali ed animali ad uso di puilizia e lucentezza dei pavimenti di pietra, mattoni e legno.	63681	22- 7-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
2- 7-1941	Bartolomeo Quaglia a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto solido a base di sostanze cerose ad uso della lucentezza e pulitura dei pavimenti.	63684	22- 7-1941
26- 3-1941	Soc. An. Officine di Sesto San Giovanni & Valsacchi A. a Milano.	Marchio di fabbrica per vasche da bagno, lavabi, bidè, bagnapiedi, vasi da gabinetto, orinatoi, cassette di scarico.	63703	29- 7-1941
		CLASSE XII. — **Prodotti compresi in più classi.**		
1°- 5-1941	Ditta Sacchi & Savio a Milano.	Marchio di fabbrica per cicli e loro parti.	63671	22- 7-1941
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.** *(Vedi anche: classe XIV, marchi nn. 63705 63707).*		
2- 4-1941	C. I. S. A. VISCOSA Compagnia Industriale Società Anonima Viscosa a Roma.	Marchio di fabbrica per filati artificiali.	63608	10- 7-1941
28- 1-1941	Ditta cav. Giuseppe Bosini a Roma.	Marchio di fabbrica per stoffe impermeabilizzate di lana per soprabiti.	63643	14- 7-1941
30- 5-1941	Ditta Tessilcom a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	63646	14- 7-1941
11- 6-1941	Soc. An. S. E. R. T. A. a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di qualsiasi fibra tessile naturale o sintetica e relativi prodotti.	63648	14- 7-1941
26- 5-1941	Soc. An. Manifattura di Altessano A Milano.	Marchio di fabbrica per filati di fibre corte artificiali.	63667	14- 7-1941
9- 6-1941	«S. A. S. A. RAION» Società Anonima Sussidiaria Applicazioni Raion a Milano.	Marchio di fabbrica per filati autarchici per mercerie.	63688	22- 7-1941
9- 6-1941	«S. A. S. A. RAION» Società Anonima Sussidiaria Applicazioni Raion a Milano.	Marchio di fabbrica per lana autarchica.	63689	22- 7-1941
24- 1-1941	S. A. Filippo Ostinelli a Como.	Marchio di fabbrica per un tessuto di raion viscosa, filato ritorto, tinto in filo, impermeabilizzato, con armatura di levantina di 3.	63701	29- 7-1941
18- 3-1941	Ditta Fratelli Zegna di Angelo a Trivero (Vercelli).	Marchio di fabbrica per tessuti e confezione di puro raion.	63705	29- 7-1941
18- 3-1941	Ditta Fratelli Zegna di Angelo a Trivero (Vercelli).	Marchio di fabbrica per tessuti e confezioni di raion misto ed altre fibre naturali e/o artificiali di qualsiasi specie.	63707	29- 7-1941
2- 7-1941	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats a Milano.	Marchio di fabbrica e commercio per filati e ritorti di ogni genere e natura comunque preparati e confezionati.	63720	29- 7-1941
2- 7-1941	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per filati e ritorti di ogni genere e natura comunque preparati e confezionati.	63721	29- 7-1941
2- 7-1941	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per filati e ritorti di ogni genere e natura comunque preparati e confezionati.	63722	29- 7-1941
2- 7-1941	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per filati e ritorti di ogni genere e natura comunque preparati e confezionoti.	63724	29- 7-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE XIV. — Articoli di vestiario ed oggetti vari d'uso o d'ornamento personale non compresi in altre classi. *(Vedi anche: classe XX, marchio n. 63650).*		
21- 3-1940	Manifattura Milanese Calze a Milano.	Marhio di fabbrica per calze in seta pura.	63603	10- 7-1941
24- 4-1941	S. A. Resine Sintetiche Adamoli a Milano.	Marchio di fabbrica per una mescola di resine sintetiche e altri ingredienti, preparata in modo da ottenere un prodotto adatto per la fabbricazione di suole per calzature, e altre imitazioni di prodotti gomma.	63650	14- 7-1941
26- 3-1941	Calzificio Marcello Germani a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, guanti o biancheria in genere.	63651	14- 7-1941
30- 6-1941	Vedeme Manifatture S. A. a Milano.	Marchio di fabbrica per impermeabili.	63679	22- 7-1941
8-11-1940	Società Commercio Articoli Tessili, S. A. a Padova.	Marchio di fabbrica per calze ed in particolare calze per signora.	63699	29- 7-1941
8-11-1940	Società Commercio Articoli Tessili S. A. a Padova.	Marchio di fabbrica per calze ed in particolare calze per signora.	63700	29- 7-1941
		CLASSE XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria e oggetti di cancelleria).		
13-11-1940	Soc. An. Ital. Kores a Milano.	Marchio di fabbrica per carta carbone, carte da ricalco, accessori per duplicatori ed oggetti di cancelleria in genere.	63607	10- 7-1941
31- 5-1941	Virginio Mengoni a Milano.	Marchio di fabbrica per penne stilografiche, matite, inchiostri, gomme, mine di ricambio e in genere articoli di cancelleria.	63662	14- 7-1941
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici, apparecchi d'igiene e di terapia.		
14- 5-1941	S. A. Istituto Terapeutico Romano a Roma.	Marchio di fabbrica per ormone estrogeno sintetico.	63644	14- 7-1941
28- 5-1941	Luigi Gariglio a Torino.	Marchio di fabbrica per un prodotto liquido vegetale preventivo e curativo contro la laringo-tracheite del pollame.	63668	14- 7-1941
20- 6-1941	S. A. di Prodotti Chimico Farmaceutici A. Bertelli & C. a Milano.	Marchio di fabbrica per un purgante sintetico lassativo in emulsione, capsule e granuli.	63675	22- 7-1941
27- 6-1941	Anonima Chimico Farmaceutica a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	63719	29- 7-1941
		CLASSE XIX. — Coloranti e vernici.		
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per vernice antiruggine.	63613	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto per la colorazione dell'acciaio.	63634	10- 7-1941
2- 7-1941	Bartolomeo Quaglia a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto liquido a base di alcooli con proprietà penetranti per la colorazione del cuoio in genere.	63685	22- 7-1941
2- 7-1941	Bartolomeo Quaglia a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto liquido a base di olii e materie coloranti ad uso per la conservazione e colorazione della pelle di camoscio.	63686	22- 7-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		Classe XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.		
31-10-1940	Ditta Angelo Veneziani a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto per distruggere le tarme.	63605 *	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per rettificante per i bagni di sali per il trattamento dei metalli.	63615	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotti per la fusione dei metalli.	63616	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto per la sanforizzazione dei tessuti.	63617	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto accessorio per la fusione del vetro.	63621	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto accessorio per la fusione della porcellana.	63622	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per sali per il trattamento termico dei metalli.	63625	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per sale per la cementazione in crogiuolo dell'acciaio.	63626	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto per la tintura dei tessuti.	63627	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Hougton a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto per il riscaldamento dell'acciaio.	63631	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per bozzima per i cotone	63632	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto per il trattamento delle fibre tessili.	63633	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto per la protezione di superfici metalliche.	63636	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto ammorbidente per le fibre tessili.	63637	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto per il trattamento delle fibre tessili.	63638	10- 7-1941
15-10-1940	Società Italiana Prodotti Houghton a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto per il trattamento delle fibre tessili.	63639	10- 7-1941
6- 5-1941	Franco Maino a Milano.	Marchio di fabbrica per cimicicida, prodotti per la distruzione dei parassiti degli animali e dell'uomo e della casa.	63664	14- 7-1941
11- 3-1941	Silumin Gesellschaft m. b. H. a Francoforte sul Meno (Germania).	Marchio di fabbrica per sali e miscela di sali per il trattamento di masse fuse di leghe metalliche, in particolare di leghe a base di metalli leggeri.	63704	29- 7-1941
7- 6-1941	S. A. N. Specialità Anticrittogamici Nazionali a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti per agricoltura, silvicoltura, ortofrutticultura, viticultura e giardinaggio, specialmente insetticidi, anticrittogamici, antiperonosporici contenenti arsenico e suoi composti.	63711	29- 7-1941
7- 6-1941	S. A. N. Specialità Anticrittogamici Nazionali a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti per agricoltura, silvicultura, ortofrutticultura, viticultura e giardinaggio, specialmente insetticidi, anticrittogamici, antiperonosporici e disinfettanti.	63713	29- 7-1941
7- 6-1941	S. A. N. Specialità Anticrittogamici Nazionali a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti per agricoltura, silvicoltura, ortofrutticultura, viticultura e giardinaggio, specialmente insetticidi-anticrittogamici, antiperonosporici contenenti rame e suoi composti.	63714	29- 7-1941

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**		
19- 6-1941	Ditta Ima di Gioda a Torino.	Marchio di fabbrica per insegne metallizzate affissi per pubblicità stradale.	63604	10- 7-1941
3- 7-1941	Ditta Segatti & Gambini a Olgiate Olona (Varese)	Marchio di fabbrica per corde formate con scardassi usati e materiali di ricupero; cordami in genere di qualunque materiale; cinghie e nastri di materiali di ricupero.	63680	22- 7-1941
2- 7-1941	Bartolomeo Quaglia a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto a base di cere saponificate ad uso di pulizia e lucentezza del cuoio delle scarpe.	63682	22- 7-1941
2- 7-1941	Bartolomeo Quaglia a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto solido od in polvere costituito da terre inorganiche bianche e colorate per uso conservazione e pulizia delle pelli di camoscio.	63683	22- 7-1941
11- 6-1941	Società Anonima Lavorazione Materie Plastiche a Torino.	Marchio di fabbrica per materiale per investimenti, trafilati, profilati e articoli stampati, costituito da una resina a base di acetato di cellulosa; rivestimenti, trafilati, profilati e articoli stampati.	63712	29 7-1941
11- 6-1941	Società Anonima Lavorazione Materie Plastiche a Torino.	Marchio di fabbrica per rivestimenti, trafilati, profilati ed articoli stampati di materiale plastico a base di cloruro di polivinile.	13715	29 - 7-1941
		CLASSE XXII. — **Prodotti diversi compresi in più classi.**		
28- 5-1941	Ditta Vahni di G. Valsecchi a Milano.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi, rasoi di sicurezza, rasoi a mano libera, tosatrici, coltellerie in genere, affilatrici; saponi per barba, in pezzi e in crema; allume di rocca; matite emostatiche, pennelli per barba; astucci, e scatole in bachelite, pelle, cartone, metallo per rasoi di sicurezza, rasoi a mano libera, tosatrici, coltellerie in genere, affilatrici, nonchè per saponi, pennelli ed accessori.	63666	14- 7-1941

AVVISO. — Presso i Consigli provinciali delle corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les Marques Internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

(1064) *Il direttore*: A. ZENGARINI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Acri (Cosenza), e di Morgongiori (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate:

il signor Marco Feraudo fu Saverio, per la Cassa comunale di credito agrario di Acri (Cosenza);

il signor Contu Massa Pietro fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Morgongiori (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1942-XX

(1121) V. AZZOLINI

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di Sant'Agata dei Goti, in liquidazione, con sede in Sant'Agata dei Goti (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 24 dicembre 1937-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di Sant'Agata dei Goti, con sede nel comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 3 dicembre 1938-XVI, con il quale l'ing. Tommaso Coletta è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

L'avv. cav. Benedetto de Bottis fu Ludovico è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di Sant'Agata dei Goti, avente sede nel comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dell'ing. Tommaso Coletta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(1028)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso ad un posto di relatore-ricercatore biologo del Consiglio nazionale delle ricerche (gruppo A, grado 6°)

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, concernente il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di relatore-ricercatore biologo del Consiglio nazionale delle ricerche (gruppo *A*, grado 6°).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

a) gli insegnanti universitari di ruolo di discipline attinenti alla biologia;

b) i funzionari laureati in scienze biologiche, o in scienze naturali, o in medicina e chirurgia, appartenenti ai ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, di grado non inferiore al 7°;

c) le persone estranee ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato che abbiano conseguito da almeno otto anni una delle tre lauree indicate alla lettera *b*) e siano riconosciute di singolare competenza nelle discipline biologiche dal Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con provvedimento non motivato ed insindacabile del DUCE può essere disposta l'esclusione dal concorso degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e documenti prescritti.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere redatte su carta bollata da L. 6 e pervenire, insieme ai documenti e ai titoli, alla Segreteria della presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le pubblicazioni debbono essere presentate in cinque esemplari.

La domanda, i documenti e le pubblicazioni pervenuti alla detta Segreteria dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati pel tramite di ufficio, non sono presi in considerazione.

La data di arrivo è stabilita dal timbro a data della Segreteria suindicata.

Coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi o che risiedano nei territori dell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani all'estero, hanno facoltà di presentare nel termine predetto la sola domanda, salvo a produrre i relativi documenti e titoli entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

Art. 4.

Le domande dei funzionari appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato debbono pervenire alla Segreteria della presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il tramite delle rispettive Amministrazioni ed essere corredate dello stato di servizio, e di una relazione motivata sulla qualità dei servizi prestati, e, tranne che per gli insegnanti universitari, delle note di qualifica.

Art. 5.

Le domande degli aspiranti estranei ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato debbono contenere l'indicazione della paternità, del domicilio, dell'abituale residenza, nonchè del preciso recapito ed essere corredate dei seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile autentica di esso. Gli incaricati di insegnamento universitario ed i liberi docenti debbono inoltre presentare un attestato circa le loro attività e la loro posizione universitaria; tale attestato è rilasciato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, rilasciato in data non anteriore di sei mesi a quella del presente decreto;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 legalizzato, rilasciato dalla competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

6) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che ne possono menomare l'idoneità al servizio.

Il detto certificato, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità

militari, se rilasciato da un ufficiale sanitario comunale, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari a sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923-I del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933-XII, n. 291).

Gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'A.O.I., o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero o per la causa fascista, dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A.O.I., o per servizio militare non isolato all'estero dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi.

Art. 6.

Per tutti gli aspiranti è chiesto:

1) un certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato e vistato dal competente segretario federale o vice segretario federale o segretario federale amministrativo, comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè la data dell'iscrizione stessa.

Detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per gli italiani non regnicoli e per i residenti all'estero il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal segretario del Fascio all'estero della località in cui risiede l'interessato e vistato per ratifica dal Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Per i cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà rilasciato dal segretario della Federazione, che li ha in forza;

2) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal prefetto.

Art. 7.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 dell'art. 5, e nn. 1 e 2 dell'art. 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Ogni aspirante ha facoltà di presentare tutti quei titoli e documenti che creda utile produrre nel proprio interesse.

Dei documenti e delle pubblicazioni prodotti deve essere compilato e unito alla domanda un elenco in sei copie sottoscritte dall'interessato.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta del vice presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, con funzioni di presidente, di due consiglieri del Consiglio medesimo e di due professori ordinari di una Regia università.

Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo funziona da segretario.

Art. 9.

Ogni commissario dispone di dieci punti per il complesso dei titoli di ciascun concorrente.

Risulterà vincitore del concorso quel candidato che avrà riportato il maggior numero di voti con un minimo di sette decimi.

Non potranno peraltro conseguire la nomina coloro che non siano ammogliati o vedovi.

La graduatoria dei vincitori è, approvata con provvedimento del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Art. 10.

I vincitori del concorso estranei ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato e al personale del Consiglio nazionale delle ricerche saranno assunti in servizio di prova per la durata di sei mesi, con l'assegno pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado.

Art. 11.

A parità di merito si osserveranno, per quanto riguarda i titoli preferenziali, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per i diritti preferenziali si osserveranno le norme del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e sue estensioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1942-XX

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

(1139)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 28 posti di geometra aggiunto in prova nel Real corpo del genio civile (gruppo B, grado 11°)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che approva il regolamento per il personale del Real corpo del genio civile;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1934-XII, che ha dettato norme sugli esami di ammissione alla carriera dei geometri del Real corpo del genio civile;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che ha esteso ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore a favore degli ex combattenti e dei congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visti il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, ed il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, concernente la disciplina della assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglie numerose di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto del DUCE 11 ottobre 1941-XIX, con il quale è stato autorizzato un concorso a 56 posti di geometra aggiunto in prova del Real corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°) restando riservata metà dei detti posti a favore dei chiamati alle armi;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1941-XX, n. 1589, concernente variazioni nei titoli di studio per l'ammissione alla carriera dei geometri del Real corpo del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 28 posti di geometra aggiunto in prova nel Real corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°) al quale possono partecipare anche i cittadini albanesi.

Al concorso non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali del coordinamento legislativo e del personale - Div. 2ª) non oltre il termine di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni. Dovranno altresì dichiarare se siano o meno coniugati con straniere, e, nell'affermativa, la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del R. decreto stesso, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto suindicato.

Nella domanda i candidati debbono inoltre dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII e comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 30° alla data del presente decreto. Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, abbiano partecipato alle operazioni militari della Spagna;

e) a coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista;

b) per gli ex combattenti della guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, per coloro che in servizio non isolato all'estero, abbiano partecipato alle operazioni militari della Spagna ovvero per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, quando siano decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, i quali dovranno presentare un certificato comprovante tale loro qualità.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2) certificato su carta bollata da L. 4 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato su carta bollata da L. 4 rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'attuale appartenenza ad esso oppure alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In questa ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto, e vistato dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari del Partito. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato del Segretario del P.N.F. che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato da un certificato redatto su carta legale, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; tale certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito, o di uno dei Vice-segretari del P.N.F., o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sammarinesi residenti nella Repubblica di S. Marino, dovranno essere firmati personalmente del segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari

esteri mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati secondo il caso, dal segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra, o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari all'estero, a cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 o alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di militarizzato o assimilato;

4) diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931-IX, n. 889;

b) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura, secondo l'ordinamento di cui al R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;

c) diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

d) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924-II, n. 969;

e) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 56 della legge 25 giugno 1931-IX, n. 889;

f) diploma della sezione speciale fisico-matematica rilasciata da un istituto tecnico del Regno.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

5) certificato su carta bollata da L. 4, di regolare condotta civile morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo, da rilasciarsi su carta bollata da L. 12, dal competente ufficio del casellario giudiziario;

7) certificato su carta bollata da L. 4 di un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, nonchè quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari all'estero, a cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 o alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di militarizzato o assimilato produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestano la qualità di ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marca da bollo da L. 8.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa di cui alle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare, comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazione, nonchè in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce di guerra.

I candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 2, della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli stessi documenti dovranno essere presentati dai candidati minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 nonchè da quelli che abbiano riportato la mutilazione o la invalidità in dipendenza di operazioni militari all'estero, cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 o alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto anche in qualità di militarizzato o assimilato nonchè dagli orfani dei caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o dal notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma, non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 2, 5, 6 e 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dal capo ufficio se del Ministero dei lavori pubblici da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 8 ed eventualmente quello indicato al n. 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 5, 7 e 8 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 4, 5, 6, 7 e 8 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti dovranno essere prodotti in carta da bollo.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda, corredata dai documenti prescritti, non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti attualmente richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso, anche se, entro il termine fissato nel precedente articolo abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo dei geometri (gruppo *B*) del Real corpo del genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, sulle materie alencate nel programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora, del luogo in cui tanto le prove quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 56 del decreto Reale 7 settembre 1911, n. 1249.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquisiscono alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 802,35 lorde, oltre l'assegno temporaneo di guerra, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e ai sensi delle vigenti disposizioni, ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

Il Ministro: GORLA

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso nei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna;

5) modo di esecuzione di lavori edili, stradali, idraulici e marittimi e caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verterà oltre che sulle materie indicate per le prove scritte anche su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

Il Ministro: GORLA

(1122)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a due posti di vice coadiutore aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e 8 luglio 1941-XIX, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visti il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e dei feriti per la causa

stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che converte in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 ottobre 1940-XVIII, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1940-XVIII;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 24458-19520-18-1.3.1 del 12 settembre 1941-XIX, che consente l'espletamento, nel limite della metà dei posti, del concorso per quattro posti di vice coadiutore aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale, autorizzato con il citato decreto del DUCE:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di vice coadiutore aggiunto in prova (grado 11°) nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale.

Alle donne non potrà essere assegnato più di un posto tra quelli messi a concorso.

Gli altri due posti, dei quattro compresi nel manifesto approvato con decreto del DUCE 19 ottobre 1940-XVIII, sono riservati a favore dei richiamati alle armi, dopo il loro congedamento.

Al concorso non possono partecipare gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto 17 novembre 1938-XVI, n. 1728.

Al concorso saranno ammessi anche i cittadini albanesi che siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che il candidato:

a) appartenga al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, salvo le disposizioni di cui al R. decreto 20 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al P.N.F., possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda d'iscrizione al P.N.F.. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F. In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego;

b) abbia alla data del presente bando compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente bando di concorso, appartengano al personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Il limite di età è protratto a 35 anni per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato a relative operazioni militari, nonchè per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche dell'attuale guerra.

E' protratto a 39 anni per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra — ad eccezione di coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiate — nonchè per i soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, limite riportato nel 6° comma della presente lettera.

I cennati limiti sono aumentati di quattro anni per gli aspiranti che risultino iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

c) sia cittadino italiano o albanese. Ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) sia provvisto del diploma di maturità classica o di maturità scientifica, oppure di ragioniere e perito commerciale. Sono ammessi anche titoli che, rilasciati secondo gli ordinamenti precedenti, siano da considerare equipollenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni — Direzione generale degli affari generali, del personale e delle assicurazioni private, via Molise — non oltre il termine di 90 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro il cennato termine di 90 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà comunicata loro dal Ministero, mentre quelli residenti all'estero potranno presentare in tempo utile la domanda di ammissione, riservandosi di produrre i documenti richiesti entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza normale.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; dovranno inoltre elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato in data recente, dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio, da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Qualora trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, presso la quale il candidato è iscritto, o dal vice segretario federale, facente funzione del segretario federale mobilitato, col visto del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o di un segretario federale comandato presso il Direttorio del P.N.F. appositamente designato dal Segretario del Partito stesso; tale certificato deve contenere la attestazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta.

I cittadini italiani residenti all'estero e gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Tale certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla

Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Ove trattisi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o di un segretario federale comandato presso il Direttorio del P.N.F. appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

I cittadini di San Marino devono produrre il certificato d'iscrizione al P.F.S., che deve essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, qualora i cittadini suddetti risiedano nel territorio della Repubblica, o dal segretario della Federazione che li ha in forza o dal vice segretario federale, facente funzione del segretario federale mobilitato, qualora essi risiedano nel Regno.

Qualora trattasi di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, rilasciato, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, nonchè dai vice segretari federali, facenti funzione dei attestazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. segretari federali mobilitati, dovrà essere munito del visto di ratifica del Segretario, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o di un segretario federale comandato presso il Direttorio del P.N.F., appositamente designato dal Segretario del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932-X, n. 1101;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del Comune di residenza, o di cittadinanza albanese;

d) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 2, ovvero certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica;

e) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione non menomi l'attitudine al servizio

Per gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

g) certificato generale del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha la residenza;

i) certificato di stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose devono produrre un certificato dell'Unione stessa, per comprovare tale loro qualità;

l) certificato dell'ufficiale di stato civile da prodursi soltanto dai candidati coniugati da epoca successiva alla data del 3 dicembre 1938, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge citato;

m) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

n) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista, dovranno provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta legale, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, redatto in carta legale, del podestà del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*), *n*), del precedente art. 4 e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciata dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *n*), del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Il documento di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 non sarà ritenuto valido, se rilasciato in data anteriore all'11 marzo 1939-XVII, ed i certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma o dal segretario della Regia procura di Roma.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) Nozioni di diritto civile e commerciale;

b) Nozioni di diritto corporativo.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sul programma delle prove scritte ed inoltre su nozioni di diritto amministrativo e di economia politica corporativa e su nozioni di statistica.

Art. 9.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnate le minute.

Art. 10.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172; 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179; 1 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e dalle leggi 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458 e 8 luglio 1941-XIX, n. 868, per la ripartizione dei posti le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 12.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46, saranno assunti in qualità di vice coadiutori aggiunti in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina a vice coadiutori aggiunti se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 802,35 ai sensi della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1942-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(1138)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Proroga del concorso al posto di direttore del servizio cartografico

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 262, del 6 novembre 1941-XX, con il quale viene indetto un concorso per titoli per la nomina al posto di direttore del servizio cartografico del Ministero dell'Africa Italiana (grado 7° - gruppo *A*);

Ritenuta la opportunità di prorogare la scadenza del predetto concorso;

Decreta:

La scadenza del concorso per titoli per la nomina al posto di direttore del servizio cartografico del Ministero dell'Africa Italiana (grado 7°, gruppo *A*) è prorogata di giorni 60 a decorrere da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1942-XX

Il Ministro: TERUZZI

(1149)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avvisi di rettifica

1. — Concorso a 13 posti di ispettore tecnico in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (decreto Ministeriale del 25 febbraio 1942-XX):

a pagina 944 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 56, in data 9 marzo 1942-XX, all'art. 4, lettera *k*) ultima riga dell'ultimo capoverso, ove è scritto « *articoli* 2 *e* 18 *del decreto stesso* », deve invece leggersi: « *articoli* 2 *e* 3 *del decreto stesso* ».

2. — Concorso a nove posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e revoca del concorso a sette posti di vice segretario in prova, bandito con decreto Ministeriale n. 16022/203, in data 23 dicembre 1939-XVIII (decreto Ministeriale del 19 febbraio 1942-XX):

a pagina 949 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 56, in data 9 marzo 1942-XX, all'art. 5, lettera *k*) ultima riga dell'ultimo capoverso, ove è scritto: « *articoli* 2 *e* 13 *del decreto stesso* » deve invece leggersi: « *articoli* 2 *e* 3 *del decreto stesso*; ».

3. — Concorso a cinque posti di aiuto ispettore in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (decreto Ministeriale del 19 febbraio 1942-XX):

a pagina 952 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 56, in data 9 marzo 1942-XX, all'art. 11, lettera *A*), comma n. 2 *a*), dove è scritto: « (*Numeri reali, assoluti e frazionari*, ecc.) », deve invece leggersi: «(*Numeri reali, assoluti e relativi, interi e frazionari*, ecc.) ».

(1152)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.